



CITTÀ DI MINTURNO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

DPR 03.08.1998

(PROVINCIA DI LATINA)

Servizio n. 3

Ufficio Igiene Pubblica

AVVISO PUBBLICO

ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E DI COMUNITÀ DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 29.12.2018 con cui è stato approvato il Regolamento Comunale per la Promozione e l'Attuazione del Compostaggio Domestico e di Comunità (Autocompostaggio);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.10.2019 con cui sono state approntate modifiche al Regolamento Comunale per la promozione e l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità (autocompostaggio) D.C.C. n. 104 del 29.12.2018,

SI RENDE NOTO

che il Comune promuove, attiva, supporta e controlla la pratica del compostaggio domestico nell'ambito delle iniziative volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti e alla razionalizzazione della spesa, è finalizzata a ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, generando benefici ambientali ed economici ed incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini attraverso un processo naturale di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost, riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi e la relativa spesa.

Per partecipare all'iniziativa sul compostaggio domestico è necessario presentare istanza utilizzando l'apposito modulo ("Modulo per l'adesione al Compostaggio Domestico"), scaricabile dal sito www.comune.minturno.it, o disponibile presso il Servizio Ambiente, aperto al pubblico il **lunedì** (ore 9:00 – 12:30) ed il **giovedì** (ore 9:00 – 12:30 e ore 15:30 - 17:00). I cittadini devono dichiarare nel modulo di adesione la disponibilità alla effettuazione dei controlli di cui all'art. 14 del Regolamento e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, la sussistenza di tutti i requisiti indicati nell'articolo 8, ivi inclusa l'indicazione degli identificativi catastali del terreno ove verrà effettuato il compostaggio domestico che, comunque, deve soddisfare il requisito di cui agli art. 6 e 7 del predetto regolamento, allegando la mappa catastale di detto terreno.

La percentuale di riduzione tariffaria è pari al **7%** della quota TARI relativa all'aliquota variabile e sarà corrisposta dalla ditta affidataria del servizio per il tramite del Comune, mediante riduzione dell'importo sul primo pagamento successivo alla scadenza di ciascun anno solare nel corso del quale è stato praticato il compostaggio.

La pratica del compostaggio domestico, da condurre nei limiti e nel rispetto del regolamento e della specifica normativa vigente, è consentita in presenza dei seguenti requisiti:

- l'utenza TARI deve essere ubicata al di fuori dei centri abitati così come delimitati ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada. Possono derogare dal presente requisito le utenze in grado di utilizzare terreni aventi le caratteristiche di cui alla successiva lettera c);
- l'utente deve disporre nei pressi della propria abitazione, quale pertinenza della stessa, di uno spazio verde come giardino, orto o terreno dove posizionare la compostiera e reimpiegare il compost prodotto;
- ai fini del presente Regolamento sono terreni pertinenti delle abitazioni quelli di cui si ha disponibilità, purché siano ricompresi nel territorio comunale e posti al di fuori dei centri abitati di cui alla precedente lettera a) o abbiano una estensione superiore a 5000mq, e sia verificabile l'attività di compostaggio;
- essere stabilmente residente nel territorio comunale ed essere iscritto a ruolo per il pagamento della TARI come utente domestico;
- L'agevolazione è estesa ai coltivatori diretti che svolgono tecniche di compostaggio solo relativamente ai rifiuti prodotti dalla propria abitazione;
- Non avere insoluti pregressi in termini di Tassa dei Rifiuti;
- Non potranno essere ammesse le richieste se l'abitazione del richiedente non ha giardino;
- Non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento della riduzione della tassa, di utilizzare il compost prodotto in siti esterni al territorio comunale. Il compost deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in affitto.

La tecnica di compostaggio consentita è quella in compostiera, in plastica di tipo commerciale, atta ad ospitare il cumulo dei rifiuti organici.

Le compostiere devono essere posizionate ad una distanza non inferiore a 5 metri dalle abitazioni e a 3 metri dal confine di proprietà del terreno utilizzato e comunque in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio ai vicini. Circa le norme igieniche occorre fare riferimento alla disciplina vigente (Codice Civile e legislazione di settore).

È obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato, mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.

La distanza dalla strada o da aree pubbliche, di norma, non potrà essere inferiore a tre metri. Eventuale deroga potrà essere concessa ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, e su presentazione di domanda in carta libera solo qualora non siano individuabili altre aree idonee al posizionamento della compostiera.

Il richiedente si impegna ad informare, spiegare, rassicurare i vicini di casa/terreno sulla natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.

In prossimità delle abitazioni: il sito di compostaggio per mezzo di composter in plastica, fai da te o legno, dovrà essere posizionato ad almeno 10 metri da porte o finestre delle altrui abitazioni limitrofe, con tutte le precauzioni del caso, allo scopo di non arrecare disturbo al vicinato.

Il composter può essere localizzato anche in aree di proprietà comuni (nel caso di abitazione con massimo tre nuclei familiari), in tal caso con l'accordo di tutti i proprietari del terreno. Lo stesso vale per le aree in cui si andrà ad utilizzare il compost maturo, che inoltre dovranno essere chiaramente individuabili e dovranno trovarsi all'interno del territorio comunale.

Una sola compostiera può intercettare il rifiuto umido di più nuclei familiari (massimo tre), con una proporzione di 70 litri per ogni componente del nucleo familiare. La tipologia e le dimensioni della pratica di compostaggio dovranno essere idonee a seconda del numero di conferitori.

La domanda va presentata presso l'Ufficio Protocollo, aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 9 alle 12:00 e il Martedì e giovedì anche dalle ore 15:30 alle 17:00 o tramite PEC al seguente indirizzo: ambiente.minturno@pec.it, ed essere autorizzati prima dell'avvio della pratica di compostaggio domestico presso la propria abitazione.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: VENERDÌ 7 GIUGNO 2019.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO IGIENE DEL COMUNE – TEL. 0771.6608229

Minturno, 21 Maggio 2019

Il Responsabile del Servizio n. 3
f.to Dott. Pasquale Sarao

Il Sindaco
f.to Dott. Gerardo Stefanelli